



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Prima sezione civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Orlando	Presidente
dott.ssa Eleonora M. Pappalettere	Consigliere
dott. Bruno Conca	Consigliere istruttore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. /2023

promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*)
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti (C.F. *C.F._3*) e (C.F. *C.F._4*) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in , C.so , nonché presso le loro caselle p.e.c. in forza di procura speciale allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c;

Parti appellanti

Contro

Controparte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1*), con sede legale in Roma, via n. , rappresentata da *CP_2* oggi *Controparte_3* C.F.: *P.IVA_2*) a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022 con sede in , via , società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di , rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. *C.F._5*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , via n. , giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il sig. Parte_1 **e la sig.ra** Parte_2 :

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di rito; respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione; in riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Ottava Sezione Civile, Dr.ssa Simonetta Rossi - n. / 2023 – emessa nell'ambito del procedimento RG. / 2022, pubblicata in data 26.6.2023 e notificata in data 20.07.2023

NEL MERITO

in accoglimento del presente gravame, e in riforma della sentenza di primo grado,

- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'assenza della titolarità del diritto di credito in capo a Controparte_1 (e per essa a Controparte_3 a seguito di fusione con CP_2 e, in ogni caso, disattendere il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in narrativa;*
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.n.a. ove dovuta come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”*

Per Controparte_3 **in nome e per conto di** Controparte_1 .

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,

disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta,

In via pregiudiziale:

- dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. degli appellanti alle parti della sentenza n. / 2023 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Torino e non riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa.*

In via istruttoria:

- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;*

Nel merito, in via principale:

- respingere l'appello proposto dai signori Parte_1 e Parte_2 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. / 2023 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 26/06/2023 e notificata in data 20/07/2023, nell'ambito del giudizio R.G. / 2022;*

- in ogni caso assolvere Controparte_3 in nome e per conto di Controparte_1 [...] da ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta.*

Con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. 147/2022, oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, le spese, oneri, IVA e CPA.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il fatto

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo (n. /2012) emesso dal Tribunale di Torino in data 30.8.2012 in favore della *Controparte_4* con il quale era stato ingiunto ai signori *Parte_1* e *Parte_2* il pagamento della somma di € 470.074,22, oltre interessi legali dal 16.2.2012 sino all'effettivo pagamento, oltre spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 3.101,00, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e le successive occorrenze. Il credito ingiunto traeva origine dal saldo passivo del finanziamento n. , erogato in data 18.2.2009 per originari € 500.000,00, intestato alla società *Pt_3* . *Controparte_5* , già in essere presso l'Agenzia n. 5 di Torino della [...] *Controparte_4* ed in relazione al quale i signori *Parte_1* e *Parte_2* avevano prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 504.000,00.

Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 7.9.2012, era stato notificato ai debitori ingiunti in data 23.9.2012. Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, la società *Controparte_1* costituita ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, sarebbe divenuta titolare, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017 con la *Controparte_4* di un portafoglio di crediti classificati "in sofferenza" tra i quali, secondo la prospettazione dell'odierna appellata, figurava quello oggetto del presente atto. Della suddetta operazione di cartolarizzazione di crediti era stata data pubblicità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, GU parte seconda n. .

Con procura del giorno 31.8.2018 al rogito dott. *Persona_1* , Notaio in Roma, Rep. – Racc. , *Controparte_1* aveva nominato *CP_2* oggi *Controparte_3* a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022, quale mandataria per la gestione ed il recupero dei propri crediti. Conseguentemente *CP_2* in nome e per conto di *Controparte_1* aveva notificato, in data 7.10.2022, ai signori *Parte_1* e *Parte_2* atto di precetto, con il quale aveva intimato ai debitori il pagamento della somma complessiva di € 268.945,10, oltre alle spese di notifica come segnate a margine dall'Ufficiale Giudiziario, agli interessi legali e ai successivi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

2. Lo svolgimento del processo di primo grado

Con atto di citazione ex art. 615, comma I, c.p.c., notificato in data 4.11.2022, i signori **Parte_1** e **Parte_2** avevano proposto opposizione avverso il suddetto precetto e avevano convenuto in giudizio **CP_2** in nome e per conto di **Controparte_1** contestando l'inesistenza e/o l'assenza della titolarità del diritto di credito in capo a **Controparte_1** e domandando in ogni caso di disattendere il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata. Più in particolare, gli esponenti avevano contestato la legittimazione sostanziale della cessionaria dal momento che dalla lettura della G.U. n. 151 del 23.12.2017 non vi era prova dell'inclusione della posizione dei signori **Pt_1** e **Pt_2** e che la stessa indicazione in G.U. precisava che oggetto della cessione fossero soltanto i crediti "*che derivano da rapporti giuridici classificati in sofferenza*", sicché la posizione non poteva affatto ritenersi inclusa nell'operazione di cartolarizzazione, non essendo stata segnalata "a sofferenza". Infine, contestavano anche l'inesatta o assolutamente incerta quantificazione degli interessi legali.

Il giudizio veniva rubricato al n RG. /22 e assegnato alla cognizione del Tribunale di Torino, con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva al 31.1.2023. **Controparte_1** e per essa **CP_2** [...] quale mandataria con rappresentanza si costituiva nel predetto subprocedimento con memoria difensiva del 30.1.2023 La causa veniva successivamente riassegnata e con ordinanza del 1.2.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione e differita la prima udienza ex art. 168-bis comma 5 c.p.c. al 27.2.2023.

Con comparsa di costituzione e risposta del 30.1.2023, **Controparte_1** e, per essa, **CP_2** si costituiva contestando nel merito le domande attoree e producendo documenti. All'udienza del 27.2.2023 le parti, a seguito della discussione, chiedevano la concessione del termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il G.I. provvedeva in tal senso. Con la prima memoria, gli opposenti **Pt_1** e **Pt_2** precisavano le proprie conclusioni, contestando le deduzioni e la documentazione avversaria, mentre **CP_2** non provvedeva ad alcun deposito. Con la seconda memoria, gli opposenti fornivano ulteriore documentazione a sostegno delle loro difese, integrandola con la richiesta di prova testimoniale, mentre **CP_2** pur depositando la seconda memoria, replicava alle deduzioni attoree senza produzione documentale e senza formulare istanze istruttorie.

Il G.I., rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies al 26.6.23 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa. Gli esponenti precisavano le proprie conclusioni chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'assenza della titolarità del diritto di credito in capo a **Controparte_1** e, in ogni caso, disattendere il diritto di **Controparte_1** e per essa della sua mandataria **CP_2** a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in atti, con vittoria di compensi e spese di giudizio. In via istruttoria ribadivano le istanze di prova testimoniale articolate in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sulle circostanze di fatto ivi articolate in capitoli di prova.

All'udienza del 26.6.23, richiamate le già depositate conclusioni e discussa oralmente la causa, il G.I. si ritirava in camera di consiglio trattenendo la causa a decisione.

3. Decisione impugnata

Con la sentenza n. /2023, emessa in data 26.6.2023 nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dei signori **Pt_1** e **Pt_2**, condannandoli in solido a rimborsare in favore di parte opposta le spese del giudizio liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Il Tribunale ha ritenuto che il primo motivo di opposizione non fosse fondato, pur ribadendo il principio per cui *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale"*, ma ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto da **CP_2** sulla base di tre produzioni: l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, GU parte seconda n. l, pur erroneamente qualificato dal primo giudice come contratto di cessione; la specifica dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della **Controparte_4** datata 9.11.2022, dalla quale emerge inequivocabilmente che il credito è stato ceduto a **Controparte_1** nell'ambito del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20.12.2017; la reperibilità della cessione del credito tramite sito internet <https://www. .it/cessione-dei-crediti.html> indicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Tribunale ha evidenziato che, inserendo il numero di FG indicato nella lettera raccomandata di sollecito di pagamento inviata agli opposenti in data 14.5.2012 nel sito internet della **CP_4** emerge che la posizione oggetto di causa è ricompresa nella operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco avvenuta in data 20.12.2017. Quanto alla contestazione degli opposenti che la lettera raccomandata di sollecito di pagamento loro inviata in data 14.5.2012, contenente il suddetto numero di FG, non sarebbe mai pervenuta "avendo loro cambiato l'indirizzo di residenza", il Tribunale ha ritenuto che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. /2012, e non nel presente giudizio di opposizione a precetto nel quale possono essere fatti valere solo fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto parimenti infondato il secondo motivo di opposizione secondo il quale il credito *"non potrebbe neppure astrattamente ritenersi incluso nella cessione del 20.12.2017"*, poiché tale cessione riguarda un portafoglio di crediti classificati in sofferenza. Il credito in sofferenza, infatti, è quello della debitrice principale, società **Pt_3** . **Controparte_5** dichiarata fallita in data 28.6.2012, garantito dalle fidejussioni rilasciate da **Parte_1** e **Parte_2** .

Infine, il Tribunale ha rigettato anche il terzo motivo di opposizione relativo all'inesatta o assolutamente incerta quantificazione degli interessi legali, ritenendo che il calcolo degli interessi legali come precisato nella comparsa di costituzione di **CP_2** risultasse corretto.

4. Le difese delle parti nel giudizio di appello

4.1 Difese degli appellanti:

Con atto di citazione depositato in data 25.9.2023 e ritualmente notificato alla controparte, i sig.ri **Pt_1** e **Pt_2** hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. **CP_2** /2023, censurando specificatamente i “capi” (come tali definiti dall’appellante) 2, 3, 4 e 5 della sentenza impugnata.

Sul “capo” 2 della sentenza impugnata, gli appellanti hanno sostenuto che il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione ritenendo erroneamente che l'onere probatorio fosse stato assolto da **CP_2** sulla base di tre produzioni di parte opposta. Gli appellanti hanno contestato che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su un documento mai prodotto da controparte e mai acquisito al fascicolo, ovvero il contratto di cessione. Il semplice esame della produzione avversaria dimostra come, contrariamente a quanto si legge nella sentenza gravata, **CP_2** non abbia mai prodotto il contratto di cessione: né il doc. 4, citato dal Tribunale, né qualsiasi altro documento prodotto da parte opposta risponde al "*contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017*". Il doc. 4 avversario altro non è che l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione in blocco, che assurge a mero adempimento sostitutivo della notificazione ex art. 1264 c.c. e non dà prova alcuna dell'esistenza della cessione e del suo contenuto.

Con riferimento alla dichiarazione rilasciata dalla Banca cedente, datata 9.11.2022, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale non poteva attribuire a tale documento alcun valore probatorio, atteso che la dichiarazione rilasciata dalla dante causa dell'appellata, datata 9.11.2022 e quindi confezionata *ad hoc* per il giudizio, è inidonea a soddisfare l'onere probatorio gravante in capo alla cessionaria in punto titolarità del credito: la dichiarazione *de qua*, secondo la prospettazione di parte appellante, non costituirebbe prova dell'inclusione della posizione dei Sig.ri **Pt_1** e **Pt_2**, integrando dichiarazione resa da un terzo in sede extraprocessuale successiva all'instaurazione del giudizio a meri fini processuali.

Quanto alla risultanza della cessione del credito reperibile dal sito internet, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale ha errato nel ritenere idonea a provare l'inclusione nella cessione della posizione dei sig.ri **Pt_1** e **Pt_2** tale documentazione, che è sempre stata identificata dalla Banca con il solo NDG (n. **CP_2**) ovvero con il numero della lettera fideiussoria o del finanziamento (n. **CP_2**). Inserendo tali riferimenti sul sito di ricerca indicato in G.U. la risposta che si ottiene è "*la posizione non risulta ceduta*". **CP_2** ha sostenuto invece che la ricerca dovesse essere effettuata inserendo altro codice numerico FG, genericamente indicato

soltanto nella raccomandata 14.5.2012, ma l'attribuzione numerica, codice FG, da cui CP_2 vorrebbe desumere la posizione dei sig.ri Pt_1 e Pt_2 sarebbe del tutto nuova, arbitraria e mai utilizzata in atti per identificare la posizione degli esponenti.

Sul “capo” 3 della sentenza gravata, gli appellanti hanno impugnato la parte in cui il Tribunale afferma che *"parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione secondo il quale il credito non potrebbe neppure astrattamente ritenersi incluso nella cessione del 20.12.2017, poiché tale cessione riguarda un portafoglio di crediti classificati in sofferenza. Il credito in sofferenza, infatti, è quello della debitrice principale, società Pt_3 . Controparte_5 dichiarata fallita in data 28.6.2012, garantito dalle fidejussioni rilasciate da Parte_1 e Parte_2 "*, in quanto asserzione priva di fondamento probatorio, quanto piuttosto frutto di una mera supposizione e in contrasto con il principio dispositivo in materia di prove. Gli appellanti hanno contestato che la posizione sia mai stata elevata "a sofferenza" e, per quanto nella loro disponibilità, ne hanno dato prova documentale con le risultanze della Centrale Rischi loro riferita. CP_2 d'altro canto, nulla ha allegato e dimostrato al riguardo, limitandosi a precisare che *"il credito in sofferenza, infatti, è quello della debitrice principale, società Pt_3 CP_5 e* ciononostante non ha mai dimostrato che quella posizione fosse stata così segnalata in Centrale dei Rischi.

Sui “capi” 4 e 5 della sentenza impugnata, gli appellanti hanno impugnato la parte in cui il Tribunale afferma che *“alla luce delle considerazioni svolte, l’opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opposenti, in solido tra loro”* in quanto per le ragioni suesposte la cessionaria non avrebbe fornito prova della titolarità sostanziale del credito e quindi del titolo in forza del quale ha agito, dovendo l’opposizione essere accolta con conseguente regolazione delle spese in favore degli opposenti.

Nelle successive note scritte del 9.1.2024, gli appellanti hanno ribadito l’inconferenza della documentazione avversaria ai fini della prova sulla pretesa titolarità della posizione rispondente ai sigg.ri Pt_1 e Pt_2 e sull’inclusione nell’operazione di cartolarizzazione. Hanno ribadito che la produzione del doc. 4, su cui il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, non è il contratto di cessione di crediti pecuniari concluso il 20.12.2017 ma l’estratto della Gazzetta Ufficiale, che svolge tutt’altra funzione nell’ambito delle cessioni in blocco. Parimenti irrilevante ai fini probatori deve ritenersi la dichiarazione resa da un terzo a meri fini processuali mai corroborata dalla prova testimoniale, nonché l’asserita identificazione della posizione de qua attraverso un codice numerico del tutto sconosciuto.

Nella comparsa conclusionale, gli appellanti hanno richiamato le conclusioni e le difese tutte spiegate con l’atto di citazione in appello e nelle successive note di udienza, insistendo per l’accoglimento delle già precisate conclusioni, insistendo sul fatto che i documenti prodotti dall’opposta (docc. 4, 8, e 9), asserita cessionaria, non sono probatori della sostanziale titolarità in capo a Controparte_1 della posizione riferita agli esponenti, né dell’inclusione della loro posizione nell’ambito dell’invocata operazione di cartolarizzazione, in

quanto inconferenti. L'asserita cessionaria, per dimostrare di essere titolare del rapporto, avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione del 20.12.2017, dalla stessa menzionato in G.U.

Nella memoria di replica, gli appellanti hanno contestato integralmente il contenuto della comparsa conclusionale avversaria, richiamando le difese in atti. Hanno ribadito che le difese avversarie si fondano su documentazione che in alcun modo può essere considerata idonea e sufficiente a dimostrare la titolarità del credito asseritamente vantato da CP_1, sicché il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande degli esponenti e non rigettarle. Hanno sottolineato che il Tribunale, seppur ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio per cui il cessionario è tenuto alla dimostrazione della titolarità del credito, ha fondato il proprio convincimento su un documento che mai è stato prodotto e mai è stato acquisito al fascicolo, ovvero l'asserito contratto di cessione del 20.12.2017.

4.2 Difese dell'appellata:

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.12.2023, Controparte_3 [...] (già CP_2, in nome e per conto di Controparte_1 si è costituita ritualmente nel presente giudizio di appello contestando, nel merito, i motivi posti a fondamento dell'atto di appello di cui ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e, comunque, assoluzione da ogni avversaria domanda a qualsivoglia titolo. Ha eccepito, ex artt. 329-346 c.p.c., l'acquiescenza degli appellanti alle domande ed eccezioni respinte in primo grado, ma non oggetto di impugnazione tramite specifici motivi di appello e, comunque, ha contestato la riproposizione di domande già accolte espressamente o implicitamente ovvero assorbite. Ha riproposto, comunque, per scrupolo, sempre ex art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni, istanze, questioni ed argomentazioni difensive che non sono state esaminate e/o sono state ritenute pretermesse e/o assorbite dal Tribunale di Torino.

Sul primo e secondo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto di aver già dato prova, nel corso del giudizio di primo grado, di come Controparte_1 sia l'attuale titolare del credito quale cessionaria del medesimo dalla Controparte_4 in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, GU parte seconda n. . Ha richiamato il consolidato pronunciamento della Corte di Cassazione secondo cui "*è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*".

L'appellata ha inoltre rilevato che è stata prodotta specifica dichiarazione rilasciata dal funzionario competente (credito problematico) della Controparte_4 datata 9.11.2022, dalla quale

emerge inequivocabilmente che il credito è stato ceduto a **Controparte_1** nell'ambito del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20.12.2017. Ha sostenuto che la prova della titolarità del credito di **Controparte_1** si sarebbe potuta facilmente desumere se i signori **Parte_1** e **Parte_2** avessero utilizzato correttamente il sito internet <https://www.it/cessione-dei-crediti.html> da loro stessi segnalato per avvedersi della suddetta cessione. Tale sito esplicita chiaramente che il numero da inserire per acquisire i dati indicativi dei singoli e dettagliati debiti oggetto di cessione in favore di **Controparte_1** [...] è quello del Servizio Fidi e Garanzie (FG). Pertanto, sarebbe stato sufficiente per controparte inserire il numero di FG **CP_5** indicato nella lettera raccomandata di sollecito di pagamento a loro inviata in data 14.5.2012 per rendersi conto che "il credito relativo alla posizione numero **Pt_3** di **Controparte_4** è stato oggetto di cessione".

Sul terzo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto che anche tale asserzione avversaria è infondata. La segnalazione cui avrebbe dovuto fare riferimento la controparte per avvedersi della "sofferenza" non è quella a carico dei signori **Parte_1** e **Parte_2** (che certamente presso la Centrale Rischi riporta la dicitura "Categoria: Garanzie ricevute"), bensì quella della debitrice principale, società **Pt_3**. **Controparte_5** [...] dichiarata fallita in data 28.6.2012. Ha evidenziato come i signori **Parte_1** e **Parte_2** fossero perfettamente a conoscenza che la posizione della società **Pt_3** **CP_5** era stata classificata a "sofferenza", in quanto già comunicatogli dalla Banca cedente con lettera raccomandata di revoca affidamenti del 18.4.2012 e successiva lettera raccomandata di sollecito di pagamento del 14.5.2012.

Nella comparsa conclusionale, l'appellata ha richiamato integralmente il contenuto della propria comparsa di risposta in appello del 6.12.2023 e rilevata l'infondatezza dei motivi di appello *ex adverso* formulati, ha precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Ha ribadito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Ha inoltre richiamato l'ordinanza chiarificatrice della Corte di Cassazione del 20.7.2023, n. **15000**, la quale ha statuito che "*in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*".

5. Tema del contendere

Da quanto precede, emerge che il *thema decidendum* si incentra, dunque, sulla questione della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla società cessionaria **Controparte_1** nell'ambito di un'operazione

di cessione in blocco ex art. 58 TUB, con particolare riferimento all'onere probatorio gravante sulla cessionaria per dimostrare l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione.

I profili non controversi riguardano l'esistenza del decreto ingiuntivo n. /2012 emesso dal Tribunale di Torino in favore della **Controparte_4** per l'importo di € 470.074,22, l'avvenuta notificazione del precetto in data 7.10.2022 da parte di **CP_2** in nome e per conto di **Controparte_1** [...] per l'importo di € 268.945,10 (la parte residua del credito vantato nei confronti della fallita essendo stato pagato dal **CP_6** terzo garante), l'esistenza dell'operazione di cartolarizzazione del 20.12.2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. del , nonché il rapporto di fideiussione prestato dai signori **Pt_1** e **Pt_2**.

Le questioni controverse, oggetto di specifica impugnazione, attengono invece alla valutazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla cessionaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale. In particolare, la controversia si articola su tre profili.

Il primo profilo controverso riguarda l'interpretazione dell'onere probatorio gravante sulla cessionaria ai sensi dell'art. 58 TUB e la valutazione dell'idoneità dei documenti prodotti da **CP_2** per dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione. Gli appellanti contestano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto prodotto il contratto di cessione del 20.12.2017, quando in realtà il doc. 4 altro non è che l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che costituisce mero adempimento sostitutivo della notificazione ex art. 1264 c.c. senza valenza probatoria dell'esistenza e del contenuto della cessione. L'appellata, dal canto suo, sostiene che la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, quando gli elementi comuni consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Il secondo profilo controverso attiene alla valutazione probatoria della dichiarazione rilasciata dalla [...] **Controparte_4** in data 9.11.2022 e della risultanza del sito internet <https://www. .it/cessione-dei-crediti.html>. Gli appellanti sostengono che la dichiarazione della cedente, confezionata *ad hoc* per il giudizio, è inidonea a soddisfare l'onere probatorio in quanto dichiarazione resa da un terzo in sede extraprocessuale a meri fini processuali, mentre la ricerca sul sito internet con i codici identificativi NDG utilizzati dalla **CP_4** per la posizione degli appellanti restituisce l'esito "*la posizione non risulta ceduta*". L'appellata replica che la dichiarazione della cedente costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo per ritenere provata l'intervenuta cessione, e che la ricerca sul sito deve essere effettuata utilizzando il codice FG indicato nella lettera raccomandata del 14.5.2012, che restituisce la conferma dell'avvenuta cessione.

Il terzo profilo controverso riguarda il requisito della classificazione "a sofferenza" dei crediti oggetto di cessione. Gli appellanti contestano che la loro posizione sia mai stata elevata "a sofferenza" e hanno prodotto le risultanze della Centrale Rischio a sostegno della loro tesi, mentre l'appellata sostiene che il credito in sofferenza è quello della debitrice principale società **Pt_3** . **CP_5** garantito dalle fidejussioni rilasciate dagli appellanti, e che questi ultimi erano perfettamente a conoscenza della classificazione a sofferenza della posizione della società **Pt_3** .ERRE in quanto comunicata dalla Banca con le lettere del 18.4.2012 e del 14.5.2012.

Alla luce dell'integrale contestazione della sentenza di primo grado, anche con riguardo al computo degli interessi legali, seppure – in relazione a tale ultimo profilo – con formulazione stereotipa ed apodittica, non può ritenersi formato giudicato interno su alcun profilo della decisione, di là del carattere non contestato di taluni fatti storici (prestazione delle garanzie per cui è causa, fallimento del debitore principale, definitività del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cedente anche nei confronti dei garanti).

La richiesta dell'appellata di dichiarare l'acquiescenza degli appellanti alle parti della sentenza non impugnate risulta conseguentemente priva di concreto fondamento, non esistendo parti della decisione sottratte al controllo del giudice dell'appello.

La controversia si presenta quindi incentrata sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, con particolare riferimento all'onere probatorio gravante sulla cessionaria per dimostrare l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione e alla valutazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta a tal fine.

6. Ragioni della decisione

6.1 Sull'onere probatorio della cessionaria nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB e sulla distinzione tra esistenza della cessione e inclusione del credito specifico

Il primo profilo controverso attiene alla valutazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla cessionaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29807 del 12 novembre 2025, occorre distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza stessa del contratto di cessione da quella in cui sia negata solo l'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli ceduti.

Occorre preliminarmente precisare che la censura non pare investire il fatto storico dell'operazione di cartolarizzazione in quanto tale, la cui esistenza non è posta in discussione dagli appellanti e, peraltro, è documentalmente attestata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto come doc. 4, che gli stessi

appellanti riconoscono non essere il contratto di cessione ma l'atto di pubblicità dell'operazione ai sensi dell'art. 58 TUB.

La doglianza attiene, piuttosto, alla dedotta mancata prova dell'inclusione dello specifico credito azionato nell'ambito di tale operazione.

Come precisato dalla stessa pronuncia, *"È necessario, tuttavia, sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete"*.

Nel caso di specie, gli appellanti, dunque, non hanno contestato l'esistenza dell'operazione di cartolarizzazione del 20.12.2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017, ma hanno specificamente eccepito l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta per dimostrare l'inclusione del loro credito nell'operazione di cessione. La questione si colloca quindi nella seconda ipotesi individuata dalla giurisprudenza di legittimità.

6.2 Sulla forma libera della cessione e sui mezzi di prova ammissibili

Va altresì ricordato, in via preliminare, che la cessione del credito ha forma libera e la sua prova non è soggetta a vincoli formali particolari. Come chiarito ancora dalla Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 29807 del 12 novembre 2025, cit. (ed ivi ulteriori richiami di legittimità), *"la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità"*.

La mancata produzione del contratto di cessione, quindi, non è di per sé ostativa alla dimostrazione della titolarità del credito, purché sussistano altri elementi probatori idonei. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 33966 del 24 dicembre 2025, *"il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto"*

non operano quando il contratto sia invocato nei confronti di un terzo come fatto storico influente sull'esito del processo.

Tale prova *"può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni e argomenti desunti dal comportamento delle parti ex art. 116, comma 2, c.p.c., senza che trovino applicazione i limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c."*.

La contestazione degli appellanti, benché essenzialmente centrata sulla mancata prova dell'inclusione del loro credito specifico nell'operazione di cessione, anche ove intesa come contestazione in ordine all'esistenza stessa della cessione, risulta parimenti infondata. Fermo restando che la cessione del credito, in quanto tale, non è assoggettata a speciali formalismi, *ad substantiam* o *ad probationem*, se è pur vero che quando il debitore ceduto contesti non solo l'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti, ma l'esistenza stessa della cessione, il cessionario ha l'onere di fornire la prova documentale del contratto di cessione, va ribadito, per le ragioni di seguito espresse che, nel caso di specie, tale prova risulta ampiamente soddisfatta dalla pluralità di elementi documentali acquisiti.

6.3 Sulla valutazione probatoria della dichiarazione della cedente

Il secondo elemento su cui il Tribunale ha fondato il proprio convincimento è rappresentato dalla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della **Controparte_4** in data 9.11.2022. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tale dichiarazione non può essere liquidata come priva di valore probatorio per il solo fatto di essere stata rilasciata successivamente all'instaurazione del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione della banca cedente non costituisce una prova legale in senso stretto, potendo essere privata di efficacia ove risultino contestazioni specifiche in ordine alla sua genericità ovvero alla carenza di poteri rappresentativi in capo al dichiarante. Tuttavia, in assenza di tali specifiche contestazioni, essa assume particolare valenza probatoria quale dichiarazione proveniente dal soggetto titolare del rapporto e privo di interesse contrario.

In assenza di tali, specifiche quanto eccezionali, criticità, la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione costituisce elemento documentale rilevante nell'ambito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto (da ultimo Cass. ord. n.29807/2025).

La circostanza, poi, che tale dichiarazione sia stata rilasciata per finalità processuali, lungi dallo sminuirne il valore, ne conferma la naturale funzione. È infatti proprio a fronte delle contestazioni del debitore che si rende necessaria e ragionevole una dichiarazione della cedente volta a chiarire l'inclusione del credito nell'operazione di cessione. Sarebbe del tutto incongruo e controintuitivo pretendere una dichiarazione

preventiva della cedente, ora per allora, per ogni singolo credito oggetto della già intervenuta cessione in blocco.

Nel caso di specie, la dichiarazione della cedente non si presenta come generica o indeterminata, ma attesta specificamente che il credito è stato ceduto a **Controparte_1** nell'ambito del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20.12.2017. Non si tratta inoltre di una catena articolata di cessioni che richiederebbe la dimostrazione dei diversi passaggi, ma di un'unica operazione di cartolarizzazione chiaramente identificata. Gli appellanti non hanno contestato la veridicità della dichiarazione né hanno eccepito difetti relativi ai poteri di rappresentanza del firmatario, limitandosi a dedurre genericamente l'inidoneità probatoria del documento.

In assenza di specifiche contestazioni sul punto, la dichiarazione della cedente esplica pertanto pienamente la propria valenza probatoria.

6.4 Sulla questione dell'identificazione del credito mediante codice FG e sul possesso dei documenti necessari a far valere in via esecutiva il credito

Il terzo elemento probatorio invocato dalla cessionaria attiene all'identificazione del credito mediante il codice FG), indicato nella lettera raccomandata del 14.5.2012 e utilizzabile per la ricerca sul sito internet della banca cedente. Gli appellanti hanno contestato tale sistema di identificazione sostenendo che la loro posizione è sempre stata identificata con il codice NDG n.).

La dedotta "arbitrarietà" della sigla utilizzata per individuare la posizione creditoria non è idonea, di per sé, a incidere sulla prova della titolarità del credito, rilevando non già la coincidenza formale con la numerazione originariamente conosciuta dal debitore, bensì la concreta riconducibilità della posizione azionata al credito oggetto di cessione. Tale riconducibilità risulta nel caso di specie dimostrata dagli elementi complessivamente acquisiti e, in particolare, dal fatto non contestato e agevolmente verificabile che, mediante accesso al sito internet della banca cedente con il codice FG , la posizione risulta effettivamente "ceduta", confermando così il dato materiale dell'avvenuta cessione.

La questione dell'identificazione del credito mediante diversi codici numerici deve essere valutata alla luce dell'interesse concreto del debitore ceduto e del contesto normativo di riferimento. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25496 del 17 settembre 2025, *"la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio"*.

Nel caso di specie, la notifica del precetto da parte della cessionaria ha prodotto l'effetto di comunicare agli appellanti l'avvenuta cessione del credito, rendendo efficace nei loro confronti il trasferimento del rapporto creditorio. Tale comunicazione assume particolare rilevanza considerando che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, l'avviso in Gazzetta Ufficiale è di per sé sufficiente per l'opponibilità della cessione, avviso la cui esistenza non è contestata dagli appellanti. A fortiori, la specifica identificazione del credito nel precetto mediante il codice FG, verificabile sul sito della banca come posizione effettivamente ceduta, soddisfa pienamente l'interesse concreto del debitore ceduto a un pagamento liberatorio secondo la disciplina civilistica ordinaria ex art. 1264 c.c.

Inoltre, come affermato più volte in giurisprudenza, ben possono costituire ulteriori elementi valutabili ai fini probatori il comportamento del cedente successivo alla cessione, quale il disinteresse per la lite precedentemente coltivata o la disponibilità della documentazione originale in capo al cessionario. Nel caso di specie, la cessionaria ha dimostrato di essere in possesso del decreto ingiuntivo originale e della documentazione relativa al rapporto creditorio, elementi che concorrono a definire il compendio probatorio della titolarità del credito.

6.5 Sul requisito della classificazione "a sofferenza" e sulla valutazione complessiva degli elementi probatori

Il secondo motivo di appello attiene al requisito della classificazione "a sofferenza" dei crediti oggetto di cessione, come espressamente indicato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli appellanti sostengono che il loro credito non possa rientrare nella cessione in blocco perché non sarebbe mai stato formalmente classificato a sofferenza.

Tale argomentazione si fonda su un duplice equivoco concettuale. In primo luogo, gli appellanti confondono il piano della classificazione formale con quello della sostanza del rapporto creditorio. La società debitrice principale **Pt_3** - **CP_5** è stata dichiarata fallita in data 28.6.2012, circostanza che comporta necessariamente la classificazione del credito come deteriorato secondo i criteri prudenziali bancari. La dichiarazione di fallimento della debitrice principale integra, secondo i criteri prudenziali bancari, una situazione oggettiva di compromissione del credito, tale da ricondurlo pacificamente nell'area dei crediti deteriorati.

Ai sensi dell'art. 58 TUB, *"i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"*. Dunque, la classificazione a sofferenza attiene al credito principale, non alle garanzie fideiussorie che ne costituiscono mero accessorio e che, ovviamente, passano *ex se*, indipendentemente da autonome

qualificazioni prudenziali, neppur previste ai fini dell'operatività del passaggio della posizione. Né, ad escludere il passaggio unitamente al debito garantito, può giovare la qualificazione di tali garanzie, labialmente protestata dagli oppositori, in termini di "contratti autonomi", poiché passano al cessionario le garanzie *comunque esistenti* a favore del cedente, fermo restando che esse (prodotte nel fascicolo di primo grado) sono semplici fideiussioni bancarie, come tali qualificate, al più con le usuali deroghe a parte della disciplina civilistica; in ogni caso l'accessorietà o meno non è carattere discrezionale della efficacia nei confronti del cessionario, senza alcun onere ulteriore di formalità o comunicazione nei confronti del garante. Il credito nei confronti di **Parte_4** come già ricordato, è, più che in sofferenza, sostanzialmente irrecoverabile, se non nei limiti del concorso sostanziale nel fallimento della debitrice, per l'eventuale parte pagata in moneta fallimentare.

In secondo luogo, la Centrale rischi allegata dagli appellanti nulla dice in ordine alla mancata messa a sofferenza del debito principale (quello verso **Pt_3** . **CP_5** , alla cui cessione accede, *ope legis*, il passaggio delle garanzie fideiussorie, sicché la mancata classificazione di queste ultime come credito è del tutto irrilevante, esse ben potendo essere escusse dalla cessionaria a prescindere da qualsivoglia formale qualificazione in termini di "scaduto deteriorato" o consimili. Va poi rilevato, più in generale, che la classificazione del credito a sofferenza costituisce una valutazione prudenziale interna dell'intermediario, funzionale agli obblighi di vigilanza e di segnalazione, non integrando un elemento costitutivo del credito deteriorato, né un presupposto ontologico della sua circolazione: in altri termini, in quanto deteriorato, dev'essere segnalato e non in quanto segnalato è da qualificarsi come deteriorato. Infine, la legge 130/99 consente la cartolarizzazione di crediti deteriorati in senso economico, non crediti segnalati come tali: la classificazione come *non performing loan* è descrittiva, non costitutiva ed invero l'art. 114.1 del TUB definisce i "crediti in sofferenza" come quelli "classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia", confermando così la natura ricognitiva e non costitutiva della classificazione prudenziale. La mancata segnalazione presso la Centrale Rischi di un debito nei confronti di una società fallita, al più, può costituire violazione degli obblighi di vigilanza prudenziale in capo all'istituto di credito, non certo perimetrare l'ambito del portafoglio ceduto, esentando il credito non formalmente o correttamente segnalato. In concreto, da ultimo, dato per pacifico che la debitrice principale è fallita e che i garanti sono stati vanamente escussi in via monitoria (con decreto non opposto) cinque anni prima dell'operazione di cartolarizzazione, l'ascrivere debito ed accessori al novero della *non performing exposure* appare circostanza del tutto pacifica.

Ne consegue che la censura relativa alla pretesa esclusione del credito dal perimetro della cessione in blocco è infondata, essendo il credito garantito dai fideiussori appellanti chiaramente riconducibile alla categoria dei crediti in sofferenza oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

6.6 Sull'interesse concreto del debitore ceduto

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale individua con sufficiente precisione le categorie di crediti ceduti (appunto in sofferenza), consentendo di ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli oggetto della cessione. Va allora ricordato che *"ove l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell'estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione"* (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33966 del 24 dicembre 2025, cit.).

L'equivoco in cui è incorso il giudice di primo grado circa la produzione del contratto di cessione non muta i termini della questione, tanto più nel contesto processuale di riferimento.

L'opposizione proposta, infatti, ha natura pre-esecutiva, essendo diretta avverso il precetto, e non si inserisce in un giudizio di accertamento autonomo della titolarità del credito. In tale ambito, l'interesse giuridicamente protetto del debitore ceduto è quello di effettuare un pagamento liberatorio, interesse che risulta soddisfatto quando il soggetto che agisce in via esecutiva sia chiaramente individuato e la cessione risulti opponibile secondo la disciplina di settore.

Il debitore non ha interesse giuridicamente tutelato a conoscere nel dettaglio l'articolazione dell'operazione di cessione, ma unicamente a pagare il debito in modo certamente liberatorio. Nel caso di specie, è pacifico che il credito sia stato ceduto ed è stata raggiunta ampiamente la prova che **Controparte_1** si sia resa cessionaria, né residua margine di dubbio che altri soggetti possano ipoteticamente rivendicare la qualità di cessionario. Il contesto giudiziale e pre-esecutivo in cui la questione viene sollevata esclude, in radice, qualsiasi rischio per i debitori – tuttora inadempienti – di un pagamento – che, dal 2012 ad oggi non è avvenuto, né in favore della cessionaria, né in favore della cedente – non liberatorio. Il tema della liberazione del debitore rileva, infatti, con riferimento all'adempimento spontaneo dell'obbligazione, ove può porsi il problema della colpevole corresponsione della prestazione a soggetto non legittimato. Diversamente, nel procedimento esecutivo, il pagamento avviene *invito domino*, per ordine dell'autorità giudiziaria, sicché l'interesse del debitore si concentra sull'esigenza di evitare un pagamento non liberatorio e non sull'accertamento in sé della vicenda traslativa del credito. In tale prospettiva, la titolarità del credito deve ritenersi adeguatamente dimostrata quando, come nel caso di specie, essa risulti corroborata da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti – ancorché non fondati sulla produzione cartolare del contratto di cessione – idonei ad escludere, in concreto, qualsiasi rischio di un pagamento a soggetto non legittimato.

Tali considerazioni valgono a perimetrare il concreto ed attuale interesse del debitore a contestare la titolarità del credito: oltre tale limite, la contestazione si palesa come meramente strumentale.

6.7 Sulla questione della mancata ricezione delle comunicazioni del 18.4.2012 e 14.5.2012

Gli appellanti hanno eccepito di non aver mai ricevuto le comunicazioni del 18.4.2012 e 14.5.2012, aventi ad oggetto, fra l'altro, il sollecito al pagamento e la comunicazione del codice FG, avendo i debitori cambiato residenza e comunicato il nuovo indirizzo alla banca con mail del 27.12.2011. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale questione, ove mai rilevante, avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Tale valutazione è pienamente condivisibile. È dunque pacifico che il decreto ingiuntivo n. /2012 fu emesso in favore della **Controparte_4** quale creditore originario, regolarmente notificato – circostanza che non risulta oggetto di contestazione – il 23.9.2012 e non opposto, divenendo così definitivo. La cessione a **Controparte_1** avvenne successivamente, nel 2017, trasferendo alla cessionaria un titolo esecutivo già formato e consolidato da oltre cinque anni.

Le comunicazioni del 2012 attengono esclusivamente ai rapporti tra la banca cedente e i debitori nell'ambito della gestione del credito deteriorato, segnatamente alla comunicazione della classificazione a sofferenza e all'eventuale escussione stragiudiziale prima dell'azione monitoria. Tali vicende sono del tutto estranee e precedenti all'operazione di cessione del 2017 e non possono in alcun modo incidere sulla validità di quest'ultima.

La questione del cambio di residenza, in particolare, risulta di completa irrilevanza. Fermo restando che, di là della mancata prova della comunicazione (trattandosi di mera mail e non di pec), con la stessa si chiedeva semplicemente di trasmettere le nuove comunicazioni ad un altro indirizzo a partire da gennaio, non documentando il cambio di residenza (peraltro poi effettuato solo con effetto dal successivo 24 gennaio 2012). La comunicazione del 27.12.2011 non dà atto, in quel momento, un formale cambio di residenza, né l'elezione di un nuovo domicilio contrattuale, limitandosi a richiedere l'invio delle future comunicazioni presso un diverso indirizzo. Essa, di per sé, non determinava un obbligo per la **CP_4** né tanto meno il suo inadempimento potrebbe assumere valenza impeditiva del trasferimento del credito. Se, poi, tale fraintendimento abbia generato un margine obiettivo ed incolpevole d'incertezza sul passaggio della posizione (in ragione della mancata conoscenza della nuova ed "arbitraria" sigla attribuita a quest'ultima) è dato ormai del tutto superato a fronte della inequivoca dichiarazione della cedente, del fatto storico non contestato dell'avviso sulla G.U., del pieno possesso in capo alla cessionaria dei documenti necessari a porre in esecuzione il credito, della conferma – sia pure per il tramite del diverso codice – dell'intervenuta cessione del credito.

La definitività del titolo esecutivo non opposto copre ogni questione attinente alla sussistenza del credito e alla sua esigibilità. La cessione, per le ragioni sopra ricordate, è provata e la cessionaria ha pertanto a titolo ad agire *in executivis* sulla base del precetto opposto.

Conosciuto o meno il codice FG utilizzato dalla banca nel 2012, la validità della cessione in blocco del 2017 è regolata dal regime speciale di cui all'art. 58 TUB, che prescinde dalla conoscenza individuale dei codici identificativi e si basa sull'avviso in Gazzetta Ufficiale, la cui esistenza non è contestata, di là della questione relativa all'inerenza della specifica posizione a tale cessione, che i garanti hanno ritenuto di proporre in sede di opposizione a precetto e, poi, di reiterare con il presente gravame: inerenza ampiamente provata per le ragioni sopra espresse.

La conoscenza *ad personam* della cessione risulta comunque acquisita attraverso la notifica del precetto del 7.10.2022, che rende inequivoca la mutata titolarità del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. La questione sollevata dagli appellanti appare quindi priva di qualsiasi incidenza sostanziale sulla decisione e inidonea a scalfire la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.

6.8 La contestazione relativa al computo degli interessi legali

Gli appellanti hanno censurato i “capi” 4 e 5 della sentenza impugnata, che includono la liquidazione delle spese e, implicitamente, la quantificazione degli importi dovuti anche a titolo d'interessi. Tuttavia, l'atto di appello non contiene una censura specifica e circostanziata conforme all'art. 342 c.p.c. in ordine al calcolo degli interessi legali, mancando l'individuazione puntuale dell'errore asseritamente commesso dal primo giudice e la prospettazione di un diverso criterio di calcolo o di un conteggio alternativo.

La questione risulta inoltre sostanzialmente priva di fondamento. Il Tribunale ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi legali come precisato nella comparsa di costituzione della convenuta, rilevando che *"rispetto ad esso nulla è stato specificamente contestato dagli oppositori all'udienza del 31.1.23"*.

Gli interessi legali costituiscono accessorio dovuto *ex lege* in presenza di un credito pecuniario accertato da titolo esecutivo definitivo. Gli appellanti non hanno allegato né dimostrato quale specifico errore di periodo, tasso o base di calcolo sarebbe stato commesso, limitandosi a una generica contestazione priva di elementi fattuali concreti.

La censura rivolta alla sentenza di primo grado, nella sua cursoria apoditticità, risulta pertanto inammissibile.

6.9 Conclusioni

L'analisi complessiva della documentazione prodotta dalla cessionaria rivela la sussistenza di un apparato probatorio idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale, ovvero la titolarità soggettiva del rapporto. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione della cedente, l'identificazione del credito mediante codice FG verificabile sul sito internet della banca quale posizione ceduta, il possesso della documentazione originale e la notifica del precetto costituiscono elementi che, valutati unitariamente secondo i principi

consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, consentono di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria.

La notifica del precetto ha inoltre prodotto l'effetto di comunicare efficacemente la cessione agli appellanti, soddisfacendo il loro interesse concreto a un pagamento liberatorio e rendendo operativa la disciplina civilistica della cessione ex art. 1264 c.c. La sentenza di primo grado ha correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti, non commettendo errori di valutazione che giustifichino la riforma. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in favore della parte appellata.

Ai fini della liquidazione, il valore della controversia va determinato in relazione all'importo intimato con il precetto in linea capitale, pari a euro 268.945,10 in linea capitale, con applicazione dello scaglione corrispondente ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato.

Tenuto conto delle attività effettivamente espletate nel grado, devono essere riconosciuti i compensi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, restando esclusa la fase di istruzione e trattazione, non essendo state assunte prove né essendosi svolta una fase di trattazione in senso tecnico, prevista *ex lege* per il giudizio di primo grado ma non per quello di appello, con applicazione dei medi tariffari, arrotondati per comodità di calcolo, non sussistendo i presupposti tipici per l'applicazione di speciali riduzioni od aumenti come previsti dalla norma tariffaria.

I compensi possono pertanto essere liquidati in euro 14.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri **Parte_1** e **Parte_2** avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. /2023, pubblicata in data 26 giugno 2023:

rigetta l'appello;

conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata in tutti i suoi capi;

condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellata costituita nel presente grado delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle percentuali di legge;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 ter DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026

Il Consigliere est.

Dott. Bruno Conca

La Presidente

Dott.ssa Silvia Orlando

